



## ***BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2015/16***

***Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 1 luglio 2015  
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale n.90 dell'8 luglio 2015***

## Sommario

### CAPO I – DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	4
--------------------------	---

### CAPO II– REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	4
----------------------------------	---

Punto 2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE.....	5
---	---

Punto 2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente.....	5
--	---

ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	5
---	---

ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO .....	6
--	---

Punto 4.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria.....	6
--	---

Punto 4.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea non attivati ai sensi della riforma universitaria.....	8
--	---

Punto 4.3 Interruzione degli studi.....	8
---	---

ART.5 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	9
--	---

### CAPO III– PROCEDIMENTO

ART.6 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	9
--	---

ART.7 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	10
--	----

ART.8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	10
--	----

ART.9 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E PRESENTAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	11
---	----

Punto 9.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo.....	12
--	----

punto 9.2 Studenti stranieri.....	12
-----------------------------------	----

punto 9.3 Studente indipendente.....	13
--------------------------------------	----

ART.10 –ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	13
---	----

ART.11 –TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	13
---	----

ART.12 –ESITI DELLE GRADUATORIE.....	14
--------------------------------------	----

Punto 12.1 Graduatorie provvisorie.....	14
---	----

Punto 12.2 Graduatorie definitive.....	15
--	----

ART.13 –ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI ALLOGGIO.....	15
--	----

Punto 13.1 Assegnazioni posti alloggio.....	15
---	----

Punto 13.2 Erogazione prima rata borsa di studio.....	15
---	----

<b>Punto 13.3 Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti anni successivi.....</b>	<b>15</b>
<b>Punto 13.4 Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno.....</b>	<b>16</b>

#### **CAPO IV– BORSE DI STUDIO**

<b>ART.14 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART.15 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART.16 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....</b>	<b>18</b>
<b>ART.17 – PREMIO DI LAUREA.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.18 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – PRIMO ANNO LAUREE MAGISTRALI.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.19 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....</b>	<b>20</b>

#### **CAPO V– POSTI ALLOGGIO**

<b>ART.20 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....</b>	<b>20</b>
<b>ART.21 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....</b>	<b>20</b>
<b>ART.22 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....</b>	<b>21</b>
<b>ART.23 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....</b>	<b>22</b>

#### **CAPO VI– PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI**

<b>ART.24 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....</b>	<b>22</b>
<b>ART.25 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....</b>	<b>23</b>
<b>ART.26 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....</b>	<b>23</b>

#### **CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

<b>ART.27 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>23</b>
<b>ART.28 – VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....</b>	<b>24</b>

#### **CAPO VIII– INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

<b>ART.29 – INFORMAZIONI.....</b>	<b>25</b>
<b>ART.30 – ASSISTENZA COMPILAZIONE ON LINE.....</b>	<b>25</b>

#### **CAPO IX– PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE**

<b>ART.31 – PUBBLICITÀ.....</b>	<b>25</b>
<b>ART.32 – FONTI NORMATIVE.....</b>	<b>25</b>
<b>ART.33 – RENDICONTAZIONE.....</b>	<b>25</b>

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI  
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO  
A.A. 2015/16**

**CAPO I  
DESTINATARI**

**Art. 1 - Destinatari**

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2015/16, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
  - a) laurea;
  - b) laurea magistrale a ciclo unico;
  - c) laurea magistrale biennale;
  - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione;
  - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
  - a) triennio superiore di primo livello;
  - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Gli studenti che si iscrivono al primo anno possono presentare la domanda di partecipazione al concorso, anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

**CAPO II  
REQUISITI PER L'ACCESSO**

**Art. 2 - Requisiti economici**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine.

Per l'accesso ai benefici, gli indicatori dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015 (Nuovo ISEE), che dovrà riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", e non dovranno superare i seguenti limiti:

<b>ISEE</b>	<b>17.472,00 euro</b>
<b>ISPE</b>	<b>27.561,00 euro</b>

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio, con le modalità previste dall'art.4 comma V del DPCM n.159/2013.

*N.B.: l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente o ISPE è dato dal rapporto fra l'ISP e la scala di equivalenza indicati nell'attestazione ISEE.*

### **2.1 definizione di nucleo familiare ai fini ISEE**

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

### **2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente**

Ai sensi dell'art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

### **Art. 3 - Requisiti di merito iscritti al primo anno**

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti.

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2016 almeno 2 annualità o 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

#### Art. 4 - Requisiti di merito iscritti ad anni successivi al primo

**1) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.**

Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2015**, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

**Tabella A1**  
**Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2015**

##### **Corsi di laurea triennali**

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
Crediti richiesti		<b>25</b>	<b>80</b>	<b>135</b>

##### **Corsi di laurea magistrale a ciclo unico**

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc
Crediti richiesti		<b>25</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>190</b>	<b>245</b>	<b>300</b>

##### **Corsi di laurea magistrale biennale**

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
Crediti richiesti	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>80</b>

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti crediti, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

**I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.**

**Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a :**

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2015;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

**Ad esempio:**

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

### **Bonus**

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

**Tabella A2**

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
	<b>5 crediti di bonus</b>	<b>12 crediti di bonus</b>	<b>15 crediti di bonus</b>

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.

*Ad esempio: lo studente che ha utilizzato n.2 cfu del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n.3 cfu, per il prosieguo della carriera universitaria.*

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

## 2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2015**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

**Tabella A3**  
**Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2015**

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1°FC	2°FC
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA								18
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

### 3) Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università.

### Art. 5 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;



- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 6) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

**Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.**

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale.

### CAPO III PROCEDIMENTO

#### **Art. 6 - Criteri per la formulazione delle graduatorie**

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
  - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
  - 2° livello (laurea magistrale);
  - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 14 e 21 del presente bando.

#### **Art. 7 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso**

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) entro le ore 13,00 del 24 agosto 2015, con le modalità indicate al successivo articolo 8.

La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio con le modalità previste dall'art.9. La consegna o la spedizione della domanda compilata on line potranno essere effettuate subito dopo la sua compilazione sul sito ed entro i termini previsti dall'art.9, pena l'esclusione del concorso.

Le graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle domande presentate on line, saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.11.2 (11 settembre 2015) e recheranno l'indicazione "domanda non firmata" per gli studenti che non avranno provveduto a far pervenire la stampa della domanda firmata, corredata dalla documentazione richiesta, prima della elaborazione delle suddette graduatorie.

Le graduatorie definitive, redatte a seguito della valutazione delle istanze di riesame relative agli esiti delle graduatorie provvisorie e presentate entro il termine previsto dall'art.11.4 (21 settembre 2015, ore 13,00), saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.11.5 (30 settembre 2015).

#### **Art. 8 - Presentazione delle domande on line**

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) entro le ore 13.00 del 24 agosto 2015, pena l'esclusione. La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano nell'attestazione ISEE, rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Servizi on-line".

Si precisa che l'art.14 comma 1 del suddetto DPCM del 2013 prevede che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche in corso di validità presentate sulla base del D.Lgs. n.109/1998 non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni, e pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi della ricevuta rilasciata all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it), **entro le ore 13,00 del 9 settembre 2015**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell'attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "domanda incompleta" e non potrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art.11.2, risulterà escluso nelle suddette graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potrà chiedere di essere riammesso al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto dal successivo articolo 11.3 (21 settembre 2015), fatto salvo il rispetto del termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Cagliari dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi, attraverso la stampa della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari [www.unica.it](http://www.unica.it), sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: "Autodichiarazione iscrizione con esami".

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.9 **pena l'esclusione dal concorso.**

#### **Art. 9 - Sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni**

La domanda di partecipazione al concorso presentata on line dovrà essere sottoscritta e pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU di Cagliari, unitamente all'attestazione ISEE e, nei casi in cui sia prevista, alla documentazione descritta ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 del presente articolo.

La stampa della domanda on line potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed **entro e non oltre le ore 13,00 del 21 settembre 2015**, pena l'esclusione dal concorso.

Tutti gli studenti dovranno allegare alla domanda firmata copia dell'attestazione ISEE rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015, che dovrà riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

La domanda non corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando è irricevibile.

Gli studenti che, pur essendo risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, non avranno provveduto a presentare la domanda sottoscritta entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie saranno esclusi dalle graduatorie definitive.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità di presentazione della domanda:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari;
- 3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
*[ersuca.servizioassistenzialeculturale@pcert.postecert.it](mailto:ersuca.servizioassistenzialeculturale@pcert.postecert.it)*

Le domande sottoscritte, ancorchè inviate tramite servizio postale, dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro le ore 13,00 del suddetto termine del 21 settembre 2015.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Non farà fede la data del timbro postale.

### **9.1 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo**

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare, oltre alla domanda sottoscritta, anche l'autocertificazione degli esami, pena l'esclusione dai benefici.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari [www.unica.it](http://www.unica.it), sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: "Autodichiarazione iscrizione con esami". I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it).

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che partecipano al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio, i quali dichiarano che il piano di studi del corso di laurea frequentato prevede il conseguimento di un numero di crediti formativi per anno diverso da 60, dovranno presentare copia del suddetto piano di studi unitamente alla domanda sottoscritta. In caso contrario, il calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi ai fini della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere sarà effettuato su 60 crediti per anno, come previsto dall'art.1 del Regolamento delle Case dello Studente.

### **9.2 - Studenti stranieri**

Gli studenti stranieri dovranno essere in possesso, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di idonea documentazione in lingua italiana, rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche, dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare, nonché il reddito prodotto nell'anno 2013 ed il patrimonio relativo all'anno 2014, per il rilascio dell'attestazione ISEE da parte dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La suddetta documentazione deve essere consegnata all'Ufficio Diritto allo Studio unitamente alla domanda sottoscritta.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente bando.

### **9.3 - Studente indipendente**

Lo studente che si è dichiarato indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2013 e 2014), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine.

Qualora lo studente si trovi in una delle situazioni indicate all'art.2.2, dovrà essere in possesso di idonea documentazione comprovante tale condizione.

### **Art. 10 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie**

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

### **Art. 11 - Tempi di esecuzione del procedimento ( L.241/90 e L.R. n.40/1990)**

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **entro le ore 13,00 del 9 settembre 2015** gli studenti che hanno compilato la domanda on line **entro il 24 agosto 2015** indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), senza inserire i dati indicati nell'attestazione ISEE, dovranno provvedere all'inserimento degli stessi nella propria area riservata del sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it). Qualora non provvedano ad indicare tali dati, risulteranno esclusi nelle graduatorie provvisorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potranno chiedere di essere riammessi al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto al punto 4. del presente articolo;

2. **in data 11 settembre 2015** verranno approvate le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense, sul sito internet dell'E.R.S.U. [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e nell'area riservata dello studente [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it);

3. **entro le ore 13,00 del 21 settembre 2015** gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, qualora dalle stesse risulti che la domanda presentata on line non è firmata, dovranno provvedere a sottoscriverla con le modalità indicate all'art.9 del presente bando, pena l'esclusione dal concorso;

4. **entro le ore 13,00 del 21 settembre 2015** gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;

5. l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell'ordine di assegnazione dei posti alloggio, verrà effettuata il **30 settembre 2015**. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e nell'area riservata dello studente [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it).

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

## **Art. 12 - Esiti delle graduatorie**

**12.1** Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e, se ha già presentato la domanda sottoscritta, deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda, o non ha dichiarato i dati contenuti nell'attestazione ISEE;

Gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro le ore **13,00 del 21 settembre 2015**, un'istanza di riesame della domanda, per la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, o, nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economico-patrimoniali, presentando un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015.

**12.2** Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto, per insufficienza delle risorse disponibili;

- **ESCLUSO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la domanda sottoscritta nel termine previsto dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

## **Art. 13 - Attribuzione delle borse di studio e dei posti alloggio**

### **13.1 – Assegnazione posti alloggio**

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi, a seguito dell'attribuzione delle camere effettuata in base al **CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI**, che sarà pubblicato unitamente all'**ORDINE DI ASSEGNAZIONE**, redatto elaborando le graduatorie definitive.

### **13.2 – Erogazione prima rata borsa di studio**

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 dicembre 2015** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2015/16. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.

Agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio, in attesa della conclusione del procedimento.

In attuazione della Legge n.214 del 22 dicembre 2011, i destinatari di importi superiori al limite di legge (pari a 1.000 euro), devono fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it) e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

**N.B.: L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'importo non potrà essere accreditato.**

**Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 30 novembre 2015 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2015.**

### **13.3 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo**

Agli studenti iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il 30 giugno 2016, **senza** l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito, fatta salva l'acquisizione dei fondi.

### **13.4 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno**

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, la seconda rata verrà erogata, fatta salva l'acquisizione dei fondi:

- a) entro il 31 luglio 2016, se alla data del 10 luglio 2016 avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti.
- b) entro il 30 gennaio 2017, se entro il 10 dicembre 2016, avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2016.



Tale autocertificazione è richiesta **esclusivamente** ai beneficiari iscritti al primo anno.

Qualora entro il 30 novembre 2016 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 crediti, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art.25 del presente bando.

Per il conseguimento dei predetti crediti non è previsto l'utilizzo del bonus.

#### CAPO IV BORSE DI STUDIO

##### Art. 14 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna da rendicontare a valere sul PO FSE 2014-2020;
- quota del Fondo Integrativo statale per le borse di studio.

La somma stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2015/16 è di euro 7.750.711,56, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Agli studenti del primo anno è assegnata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è assegnata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro	2.531.899,11
figli di emigrati	euro	155.014,23
anni successivi	euro	5.063.798,22

Sono inoltre destinate alla erogazione di borse di studio agli studenti che risulteranno idonei non beneficiari per insufficienza dello stanziamento sopra descritto, le seguenti somme, da ripartire fra iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo, nella misura di 1/3 e 2/3 del totale:

- contributo di € 400.000,00 concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna;
- contributo di € 500.000,00 concesso dall'Università degli Studi di Cagliari e riservato agli studenti iscritti ai corsi di cui al punto 1. dell'art.1 del presente bando, attivati dall'Ateneo di Cagliari;
- contributo di € 3.000,00 concesso da alcune associazioni studentesche.

Lo stanziamento totale è pari a €8.653.711,56. Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 6 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte



per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato, fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

#### Art. 15 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.275 euro)</i>	<i>servizio mensa (valore 481 euro: 240 pasti; valore 240 euro: 120 pasti)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 3.778	Posto alloggio	240 pasti	euro 2.022	euro 1.011
Fuori sede euro 3.778		240 pasti	euro 3.297	euro 1.649
Pendolari euro 2.134		120 pasti	euro 1.894	euro 947
Sede euro 1.459		1 pasto al giorno	euro 1.459	euro 729

***L'Ente si riserva di rideterminare i suddetti importi, qualora intervengano, prima dell'approvazione delle graduatorie definitive, modifiche di legge o di regolamenti, nuove direttive regionali o altri provvedimenti autoritativi in materia.***

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.5 del presente bando, è assegnata una sola rata semestrale.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art.16.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 1 febbraio 2016, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 11.648,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2016, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla seconda rata semestrale.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie, di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 116,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n.476 e dalla Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.

#### **Art. 16 - Status di sede, pendolare e fuori sede**

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Sordiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellu, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

L'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, entro il **1 febbraio 2016**.

In caso contrario verrà riconosciuto, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

**N.B.: Gli iscritti al corso di Infermieristica che frequentano la sede staccata di Nuoro, devono presentare apposita dichiarazione relativa alla sede frequentata, unitamente alla domanda sottoscritta, per consentire la corretta attribuzione dello status in graduatoria.**

#### **Art. 17 - Premio di laurea**

Lo studente titolare di borsa di studio all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea e la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2014/15 dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto, entro il 10 maggio 2016.

#### **Art. 18 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali**

Gli studenti che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2014/15, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2015/16, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 29 febbraio 2016.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

L'istanza di conversione della domanda, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **29 febbraio 2016**.

#### **Art. 19 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio**

**Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2015/2016.**

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari (art.9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012).

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2015/16 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2016, unitamente alla seguente documentazione:

- richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

**N.B.: L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art.1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.**

## CAPO V POSTI ALLOGGIO

### Art. 20 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.16 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

### Art. 21 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	26	98	124
Casa dello Studente via Businco	14	188	202
Casa dello Studente via Trentino	38	203	241
Foresteria Via Sassari		24	24
Contributi alloggio			208
<b>totale</b>	<b>78</b>	<b>513</b>	<b>799</b>

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| - iscritti al primo anno   | 196 |
| - iscritti anni successivi | 587 |
| - figli di emigrati sardi  | 16  |

Il contributo alloggio, concesso per la diminuzione dei posti disponibili, per la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria nella Casa dello Studente di via Montesanto, è riconosciuto nella misura di

€1.800,00 Il suddetto contributo verrà assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, in sostituzione del posto letto per l'intero anno accademico, e sarà erogato in due rate con le stesse modalità previste per il pagamento della borsa di studio.

Qualora si rendesse necessario effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, l'Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto nelle strutture interessate, contributi in denaro o altre soluzioni abitative per fronteggiare la eventuale diminuzione di posti alloggio.

Qualora prima dell'approvazione delle graduatorie definitive si rendano disponibili risorse economiche da destinare alla erogazione di ulteriori contributi alloggio in sostituzione del posto alloggio, l'Ente si riserva di concedere detti contributi durante l'assegnazione dei posti ai beneficiari di posto alloggio.

Con apposito avviso sarà comunicato il numero dei contributi alloggio da assegnare.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 6 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 1 del Regolamento delle Case dello Studente.

## **Art. 22 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio**

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2016.

Gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 21 ottobre 2015 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio dopo il 21 ottobre 2015.

Dopo il 31 marzo 2016, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente".

La disponibilità di posti alloggio verrà resa nota con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it).

Ulteriori disponibilità potranno essere destinate agli Scambi culturali.

### Art. 23 - Importi delle rette alloggio

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 11.648,00):

importo camera singola	euro 64,00
importo camera doppia	euro 50,00

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 104,00
importo camera doppia	euro 76,00

La cauzione è pari a 150,00 euro e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

## CAPO VI

### PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

#### Art. 24- Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi alloggio o altri eventuali interventi aventi la medesima finalità. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2014/15, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2015/16, decade dai benefici ottenuti.

Agli studenti che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2015 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2015/16 per la suddetta carriera.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dal termine delle assegnazioni, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (21 settembre 2015). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

#### **Art.25 - Revoca della borsa di studio**

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2016, non abbiano conseguito almeno due annualità o venti crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2017; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2016.

#### **Art. 26 - Trasferimenti di sede universitaria**

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 24 agosto 2015, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 24 agosto 2015 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 24 agosto 2015 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (21 settembre 2015).

### **CAPO VII**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

#### **Art. 27 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)**

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia



tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'Ente avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

#### **Art. 28 - Verifica autocertificazioni**

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 10 D. Lgs. 68/2012).



## CAPO VIII

### INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### Art. 29 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

## CAPO IX

### PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

#### Art. 30 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

#### Art. 31 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it) e [www.ersucagliarionline.it](http://www.ersucagliarionline.it).

#### Art. 32 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazioni n.15/49 del 28/05/2003 e n.33/23 del 30/06/2015, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

#### Art. 33 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, saranno rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.33/23 del 30/06/2015.

Cagliari, 8 luglio 2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURALE  
F.to Dott.ssa Angela Maria Porcu